



Spettabile  
Studio DFG Ingegneria S.r.l.  
Via delle Querce, 3a  
31033 Castelfranco Veneto (TV)

**Oggetto:** Affidamento di incarico per la prestazione professionale di Direzione Operativa strutturale, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli – Lotti 3 e 4. Progetto Contabile PE20150001. CIG Z9B1EE49EF - CUP C99J14000840007. Codice Univoco Ufficio RHAK0Q.

#### Proposta contrattuale

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento di incarico per la prestazione professionale di Direzione Operativa strutturale, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli – Lotti 3 e 4, per un importo economico complessivo di contratto di **Euro 15.190,00** (quindicimilacentonovanta/00) a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 607,60 (seicentosette/60) ed IVA del 22% pari ad Euro 3.475,47 (tremilaquattrocentosettantacinque/47), per una spesa complessiva pari ad Euro 19.273,07 (diciannovemiladuecentosettantatre/07), oneri ed IVA compresi;

- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 5/6/2017, Rep. n. 1899/2017 - Prot. n. 172592, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto allo Studio DFG Ingegneria S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) – P. IVA 03944390263, (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che il Prestatore ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento;

- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/08/1960, Dirigente dell'Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) propone a codesto professionista quando di seguito riportato:

#### Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

#### Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di Direzione Operativa strutturale, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli – Lotti 3 e 4.

#### Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.

3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per

le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;

4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato;

5. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti tecnici ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

#### **Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE**

1. La durata della prestazione è definita in base alla durata dei lavori.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.

2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.

3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

#### **Art. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

#### **Art. 6 - PENALI**

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2 e art. 3 del presente contratto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.

3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.

6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

#### **Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:

a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".

b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;

c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;

2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
  - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
  - di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad Euro 15.190,00 (quindicimilacentonovanta/00) a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 607,60 (seicentosette/60) ed IVA del 22% pari ad Euro 3.475,47 (tremilaquattrocentosettantacinque/47), per una spesa complessiva pari ad Euro 19.273,07 (diciannovemiladuecentosettantatre/07), oneri ed IVA compresi.
2. Qualsiasi ulteriore prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.
3. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.
4. Ai fini del pagamento a saldo è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile delle relazioni, del Certificato e di eventuali altri documenti allegati.
5. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa presentazione dell'attestazione fornita dal R.U.P. che la prestazione è stata regolarmente eseguita ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.
6. Le fatture, a far data dal 31/03/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (Sdi).
7. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 prevede una nuova modalità di versamento dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione, che esegue il pagamento del corrispettivo (al netto dell'IVA) al prestatore e versa l'imposta direttamente all'Eriario.
8. Sono permessi pagamenti in acconto, in relazione alle fasi di lavorazione effettivamente svolte, ferma restando la verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione.

#### Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'ing. Dario Gambarotto, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 5/8/1961, cod. fisc. GMBDRA61M05C111K, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, accesso presso: Credito Trevigiano – Filiale di Castelfranco Veneto (TV) – Agenzia n. 19

di Via Vittorio Veneto n. 5, IBAN IT85T0891761564019003304576 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione ipso iure del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.

3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### **Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

#### **Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.

2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

#### **Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

#### **Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

#### **Art. 15 - CONTROVERSIE**

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

**Art. 16 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale)

(Il Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza)  
Dr. Ing. Ettore Ravazzolo



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

19 giugno 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 069F8F

Soggetto

Organizzazione: non presente

Stato: IT

Cognome: RAVAZZOLO

Numero di serie del DN: IT:RVZTTR60M30L551M

Nome comune: RAVAZZOLO ETTORE

DN Qualifier: 2015711465950

Nome: ETTORE

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 30/08/1960 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 25/03/2015 10.50.48

Certificato valido fino al: 25/03/2018 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 19/06/2017 09.14.06

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 19/06/2017 10.26.31

Esito: Verifica Corretta

All'Università degli Studi di Padova  
Area Edilizia e Sicurezza  
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio  
Riviera Tito Livio, 6  
35123 - Padova

**Oggetto:** Affidamento di incarico per la prestazione professionale di Direzione Operativa strutturale, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli – Lotti 3 e 4. Progetto Contabile PE20150001.  
CIG Z9B1EE49EF - CUP C99J14000840007. Codice Univoco Ufficio RHAK0Q.

#### Accettazione

Il sottoscritto Ing. Dario Gambarotto, in qualità di Legale Rappresentante della DFG Ingegneria S.r.l., con sede in Via delle Querce, 3a - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Partita Iva 03944390263, **accetta** integralmente la proposta contrattuale dell'Università degli Studi di Padova di seguito riportata:

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento di incarico per la prestazione professionale di Direzione Operativa strutturale, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli – Lotti 3 e 4, per un importo economico complessivo di contratto di **Euro 15.190,00** (quindicimilacentonovanta/00) a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 607,60 (seicentosette/60) ed IVA del 22% pari ad Euro 3.475,47 (tremilaquattrocentosettantacinque/47), per una spesa complessiva pari ad Euro 19.273,07 (diciannovemiladuecentosettantatre/07), oneri ed IVA compresi;

- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 5/6/2017, Rep. n. 1899/2017 - Prot. n. 172592, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto allo Studio DFG Ingegneria S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) – P. IVA 03944390263, (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il Prestatore ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento;
- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/08/1960, Dirigente dell'Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) **propone** a codesto professionista quando di seguito riportato:

#### Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

#### Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di Direzione Operativa strutturale, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli – Lotti 3 e 4.

**Compiti ed obblighi generali:**

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.
3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato;
5. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti tecnici ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

**Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE**

1. La durata della prestazione è definita in base alla durata dei lavori.

**Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

**Art. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

**Art. 6 - PENALI**

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2 e art. 3 del presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.
6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

**Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:

- a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".
- b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
- c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
  - di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### *Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE*

1. L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad Euro **15.190,00** (quindicimilacentonovanta/00) a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 607,60 (seicentosette/60) ed IVA del 22% pari ad Euro 3.475,47 (tremilaquattrocentosettantacinque/47), per una spesa complessiva pari ad Euro 19.273,07 (diciannovemiladuecentosettantatre/07), oneri ed IVA compresi.
2. Qualsiasi ulteriore prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.
3. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.
4. Ai fini del pagamento a saldo è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile delle relazioni, del Certificato e di eventuali altri documenti allegati.
5. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa presentazione dell'attestazione fornita dal R.U.P. che la prestazione è stata regolarmente eseguita ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.
6. Le fatture, a far data dal 31/03/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).
7. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 prevede una nuova modalità di versamento dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione, che esegue il pagamento del corrispettivo (al netto dell'IVA) al prestatore e versa l'imposta direttamente all'Erario.
8. Sono permessi pagamenti in acconto, in relazione alle fasi di lavorazione effettivamente svolte, ferma restando la verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione.

**Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'ing. Dario Gambarotto, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 5/8/1961, cod. fisc. GMBDRA61M05C111K, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso: Credito Trevigiano – Filiale di Castelfranco Veneto (TV) – Agenzia n. 19 di Via Vittorio Veneto n. 5, IBAN IT85T0891761564019003304576 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione ipso iure del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.
3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

**Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

**Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

**Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.
2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

**Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

**Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

**Art. 15 - CONTROVERSIE**

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

**Art. 16 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, 20/06/2017

DFG Ingegneria S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Ing. Dario Gambarotto  
.....  
(firmato digitalmente)



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

26 giugno 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 4A6B5521C5E716502777409F78AA59E9

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso/00512740267

Nome comune: Gambarotto Dario

Numero di serie del DN: IT:GMBDRA61M05C111K

Nome: Dario

Cognome: Gambarotto

DN Qualifier: 13695857

Titolo: Ingegnere

Descrizione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Sezione: A, Settore: a, Numero di iscrizione: 1155, Data di iscrizione: 10 02 1987,

Data di abilitazione: 1986 - Sessione n.2

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Attributi

Data di nascita: 05/08/1961 08.00.01

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 24/11/2014 00.00.00

Certificato valido fino al: 23/11/2017 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 20/06/2017 08.44.26

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 26/06/2017 09.34.22

Esito: Verifica Corretta